

## **ALLEGATO 2 (ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA)**

### **Schema di Convenzione per l'attuazione del Sistema "ANA CN-ER" - Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna**

Tra

La Regione Emilia-Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, P.IVA 02086690373, rappresentata da Lorenzo Broccoli, nato a Crevalcore (BO) il 03/10/1963, C.F. BRCLNZ63R03D166F che interviene nella qualità di Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica,

e

l'Amministrazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che interviene nella qualità di \_\_\_\_\_,

Richiamate:

- le disposizioni di cui al d.lgs 24 gennaio 2006, n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
- le disposizioni in materia anagrafica, fra cui: l. 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"; d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"; decreto-legge 27 dicembre 2000 n. 392 convertito in l. 28 febbraio 2001 n. 26, in materia di istituzione dell'INA – Indice Nazionale delle Anagrafi, l. 31 maggio 2005 n. 88, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" e l. 30 luglio 2010 n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, art.40, comma 3 sull'integrazione e ulteriore ampliamento dei dati dell'INA con i dati AIRE, il Decreto interministeriale 13 ottobre 2005 n. 240, Regolamento INA;
- le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii art. 18 in materia di acquisizione d'ufficio di documenti e accertamento d'ufficio dei dati certificati dalle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni di cui alla l. 17 marzo 1993 n. 63, "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale" (in particolare l'art. 2) e il d.p.c.m. 5 maggio 1994, "Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di

collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità”;

- le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 2, comma 5 e il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico sulla documentazione amministrativa” (in particolare artt. 43, 46, 71 e 72);
- le disposizioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (in particolare, art. 30);
- le disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- le disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell'Amministrazione digitale” (di seguito denominato semplicemente “CAD”) e ss.mm.;
- le disposizioni di cui alla l. 28 febbraio 2009 n. 2, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (in particolare, art. 16 bis);
- le disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012) (in particolare l'art. 15);
- la direttiva n. 14 del 2011, “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive” di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- le disposizioni della l.r. 7 dicembre 2011, n.18 “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”;
- le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” pubblicate da DigitPA, il 22 aprile 2011;

Considerati:

- il progetto “Sistema a Rete Regionale”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua prima versione con delibera di giunta n. 601/2008, e successivamente, a seguito dell'approvazione dei Progetti ALI-CNER e RILANDER da parte di DigitPA (ex CNIPA), nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. 415/2010; e dal Comune con delibera di giunta n. \_\_\_\_\_, e successivamente, nella versione aggiornata con delibera di giunta del n. \_\_\_\_\_;
- il sistema “Federa”, su cui si fonda la gestione dell'identità digitale degli utenti dei servizi erogati dall'intero sistema regionale nell'ambito della Community Network Emilia-Romagna;
- la collaborazione con ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) e la Comunità Tematica Servizi Anagrafici e Demografici che hanno

contribuito all'elaborazione del Sistema oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze.

Considerato, altresì che:

- le Anagrafi della popolazione residente (di seguito denominate semplicemente "APR") dei Comuni costituiscono le banche di dati in cui sono raccolte le informazioni dei cittadini residenti;
- l'Indice Nazionale delle Anagrafi (di seguito denominato semplicemente "INA") costituisce la banca di dati del Ministero dell'Interno, strumento essenziale per la promozione della circolarità delle informazioni anagrafiche tra pubbliche amministrazioni;
- il Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (di seguito denominato semplicemente SAIA) costituisce l'infrastruttura tecnologica su cui si fonda la certificazione e successiva circolazione delle informazioni anagrafiche dai Comuni al Centro Nazionale dei Servizi Demografici presso il Ministero dell'Interno, anche ai fini del costante aggiornamento dell'INA e delle banche di dati derivate;

Definiti:

- "amministrazioni procedenti": tutte le amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2°, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, le società interamente partecipate da enti pubblici e con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5° della l. n. 311 del 30 dicembre 2004, nonché i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico;
- "amministrazioni erogatrici": tutti i Comuni che provvedono alla regolare tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente e che mettono a disposizione i relativi servizi di accesso e ne garantiscono la certificazione;
- "dati in consultazione": dati personali accedibili dalle amministrazioni procedenti in sola lettura, senza possibilità di estrazione;
- "dati in fruibilità": dati personali suscettibili di trasferimento nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del CAD;
- "elenchi estraibili": elenchi degli iscritti all'anagrafe rilasciabili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 34, commi 1° e 2°, del d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989;
- "posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- "produzione dati giornaliera": la comunicazione unica che l'ufficio anagrafico comunale inoltra al sistema INA-SAIA al termine dell'istruttoria amministrativa;

- "trattamenti su APR o INA": l'inserimento, la modifica, la cancellazione, la consultazione e l'eventuale sospensione della consultazione dei contenuti nell'INA o nelle APR comunali;
- "visura anagrafica": il documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43, comma 4° del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal sistema informativo di un Comune del territorio regionale;

Richiamate altresì le definizioni dell'art. 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisamente quelle di:

- "titolare del trattamento": il soggetto cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;
- "incaricato del trattamento": la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- "interessato": la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati dal sistema ANA-CNER;
- "referente della convenzione": rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;

Premesso che:

- l'art. 50, comma 2° del CAD stabilisce che, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
- l'art. 58 del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche di dati accessibili per via telematica predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la l'accessibilità e la fruibilità dei dati;
- la Regione Emilia-Romagna ha stipulato in data 4 aprile 2009 il "Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Emilia-Romagna per il collegamento all'INA";
- secondo quanto previsto, dall'art. 1 della l. 1228/54 e dall'art. 16 bis, commi 1° e 2°, della l. 2/2009, i Comuni devono popolare e aggiornare l'INA;
- la Regione Emilia-Romagna ha promosso la realizzazione e coordinato la diffusione del sistema denominato "Accerta, finalizzato alla semplificazione delle attività istituzionali dei Comuni del territorio regionale di consultazione dei dati anagrafici ed estrazione di elenchi, conformemente alle disposizioni normative vigenti;

- secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e che ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71 previsti dal DPR sopra citato e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti;
- in base alla direttiva n. 14 del 2011 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;
- il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e a tal fine l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede la predisposizione delle apposite convenzioni.
- secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3° della Legge Regionale 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", come successivamente modificata dalla LR 4/2010, la Regione Emilia-Romagna cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi;
- la suddetta legge definisce, anche normativamente, la Community Network Emilia-Romagna, consolidandone ruolo e funzioni, ed infatti recita, all'art. 4bis che l'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10;

- il modello organizzativo interistituzionale, definito nell'ambito della Convenzione istitutiva della CN-ER, è finalizzato alla realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; alla partecipazione congiunta e l'adesione alle iniziative del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER); alla partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;
- il potere di rappresentanza della CN-ER, è attribuito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto definito nel punto 1.5 della Convenzione istitutiva;
- all'art. 14 della suddetta Legge la Regione Emilia-Romagna sviluppa servizi integrati volti a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati;

Tutto ciò visto, considerato, definito e premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Finalità**

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni intendono promuovere e garantire l'accesso alle informazioni anagrafiche da parte delle Amministrazioni procedenti, conformemente alle disposizioni normative vigenti, in ottica di una semplificazione delle attività istituzionali, riduzione dei costi ed uniformazione ed omogeneità nei trattamenti.

### **Art. 2 – Oggetto**

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni del territorio regionale, per la finalità di cui all'art.1, rendono operativo il sistema "ANA-CNER", a favore delle Amministrazioni procedenti per l'accesso alle informazioni anagrafiche

Il modello federato di circolarità anagrafica sotteso al sistema ANA-CNER non comporta la creazione di una nuova banca di dati, né la duplicazione delle banche di dati già esistenti sul territorio regionale.

La Regione nel ruolo di intermediario agevola l'accesso da parte delle *Amministrazioni procedenti* alle informazioni anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale.

Attraverso il sistema ANA-CNER:

- a) sono gestiti gli accessi delle Amministrazioni procedenti alle informazioni anagrafiche delle Amministrazioni certificanti aderenti al sistema, attenendosi ai criteri e alle modalità operative indicate nell'art. 6 della presente convenzione;
- b) sono memorizzate le consultazioni effettuate, anche al fine di facilitare le attività di controllo e monitoraggio da parte dei Comuni legittimati.

L'architettura del sistema ANA-CNER, i relativi servizi, la governance e linee guida tecnico-organizzative sono dettagliate nell'allegato 1.

Regione Emilia-Romagna sottoscrive apposite convenzioni con le singole parti (Comuni ed Amministrazioni procedenti). Attraverso tali Convenzioni le singole parti si impegnano reciprocamente nel Sistema ANA-CN-ER

La presente convenzione disciplina i ruoli, gli obblighi e i rapporti negoziali che si instaurano fra Regione Emilia-Romagna e singole Amministrazioni procedenti, anche sulla base di speculari convenzioni tra Regione Emilia-Romagna e singoli Comuni (allegato 2).

Regione Emilia-Romagna, sottoscrive la presente Convenzione in nome e per conto dei Comuni che si accreditano al Sistema ANA-CNER e rendono disponibili le informazioni anagrafiche a favore delle Amministrazioni procedenti.

L'Amministrazione procedente, con la presente convenzione, aderisce al Sistema ANA-CNER ed incarica la Regione alla stipula, in nome e per conto dell'Amministrazione stessa, delle singole apposite convenzioni con i Comuni.

Con la presente convezione, ed in particolare attraverso l'allegato 3 (*DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE*), l'Amministrazione Procedente dichiara le condizioni di legittimità alla base della richiesta di adesione al sistema (finalità istituzionali, riferimenti normativi ed ambito territoriale di riferimento).

La presente convenzione nelle sue parti generali, è approvata dai singoli Comuni aderenti, mentre la documentazione riferita all'accesso (allegato 3) è stata preventivamente trasmessa ai singoli Comuni interessati, i quali hanno potuto, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, negare l'autorizzazione per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, alla richiesta di accesso e consultazione alla propria banca dati anagrafica. In caso di silenzio, l'accesso si intendeva autorizzato.

La presenta Convenzione definisce pertanto, sulla base di quanto descritto nei precedenti commi 2 e 3, i Comuni per i quali è consentito l'accesso. La convenzione diviene operativa alla sottoscrizione fra le parti. Saranno effettivamente accedibili i Comuni cui è consentito l'accesso e che, dalla data e a seguire, sono accreditati al Sistema ANA-CNER.

L'Amministrazione procedente si assume ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune e la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

### **Art. 3 - Titolarità delle banche di dati e titolarità del trattamento**

Il Comune detiene la piena ed esclusiva proprietà della Banca Dati Anagrafica e delle informazioni in questa memorizzate.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune e non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti in essa, o utilizzarli, per fini diversi da quelli contemplati nel relativo profilo di legittimità dell'amministrazione procedente.

L'amministrazione precedente è a sua volta titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, acquisiti mediante l'accesso della banca dati anagrafica del Comune, in ragione dell'autonomia decisionale posseduta ed in considerazione dell'attività istituzionale perseguita; le spettano quindi tutti gli obblighi che la legge attribuisce al Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione effettuato da parte dell'Amministrazione precedente in modo difforme o in violazione al presente atto ed alle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione precedente, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ed esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune (in qualità di certificante) e della Regione (in qualità di intermediario).

I Comuni e le Amministrazioni precedenti, si avvalgono della Regione per l'espletamento delle proprie finalità.

Lo svolgimento di questa funzione prevede il trattamento di dati personali, nello specifico di quelli relativi ai soggetti indicati come responsabili delle convenzioni, ai relativi responsabili del trattamento e a quelli abilitati al sistema, secondo il relativo profilo di legittimità.

La Regione nella sua funzione di intermediario ha visibilità di tutte le attività registrate nel sistema e per questo è nominata da parte di ogni singola amministrazione certificante quale responsabile esterno della verifica della conformità degli accessi nel rispetto di quanto definito nella presente convenzione, ma anche secondo i più generali principi contenuti nel Codice della Privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza).

#### **Art. 4 - Ruoli e obblighi delle parti**

La Regione Emilia-Romagna coordina il Sistema ANA-CNER in quanto coordina il processo di adesione al Sistema da parte delle Amministrazioni, monitora il corretto utilizzo del Sistema e ne gestisce la soluzione tecnologica.

Per le attività di cui al precedente comma Regione Emilia-Romagna, si avvale del Centro di Supporto di cui al successivo art. 5.

La Regione Emilia-Romagna sottoscrive inoltre la presente convenzione in nome e per conto del Comune che, in qualità di Amministrazione certificante, si impegna a:

- a) garantire, l'accesso per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati, attenendosi, fra l'altro, a quanto previsto nell'allegato 1 della presente convenzione;
- b) garantire la correttezza e l'aggiornamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati e ad aggiornare in maniera continua e costante il Sistema INA-SAIA, come previsto da apposita norma nazionale;
- c) identificare uno o più soggetti, quali propri referenti, attribuendo loro la legittimazione ad accedere al sistema per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo sulle consultazioni della banca dati anagrafica del proprio Comune;

L'Amministrazione precedente, sottoscrivendo la presente convenzione si impegna a:



- a) individuare il Referente per la convenzione e darne comunicazione formale alla Regione;
- b) utilizzare il Sistema ANA-CNER e i dati messi a disposizione esclusivamente per le finalità dettagliate nell'allegato 3 e nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- c) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- d) designare il proprio Responsabile del trattamento dei dati personali e comunicarlo formalmente alla Regione, oltre a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione;
- e) designare preventivamente e con adeguate istruzioni i soggetti incaricati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato l'accesso al sistema;
- f) rispettare, oltre a quanto previsto nel presente documento, anche delle istruzioni operative e di sicurezza di cui all'allegato 1 della presente convenzione;
- g) rinunciare all'acquisizione dei documenti in formato cartaceo nel momento in cui si avvalgono dei servizi forniti attraverso il Sistema ANA-CNER, assolvendo in tal modo a quanto disposto dall'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183.

Le Amministrazioni precedenti si assumono ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune e la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Altri contenuti essenziali in relazione agli obblighi e responsabilità delle Amministrazioni sono meglio dettagliati nell'allegato 1 (Par. "Disciplinare della consultabilità dei dati").

## **Art. 5 – Centro di Supporto**

Il Centro di Supporto gestisce il Sistema ANA-CNER, rispetto alle funzioni: amministrative organizzative, giuridiche, tecnologiche e info-formative.

Il Centro di Supporto gestisce e monitora gli accessi, anche in relazione ai dovuti controlli sulla correttezza della gestione degli accessi e della consultazione delle informazioni, a livello sovracomunale.

Il Centro di Supporto verifica, con cadenza periodica annuale, l'attualità della finalità per le quali è stato attivato l'accesso all'Amministrazione precedente, anche con riferimento al numero delle utenze attive. Il Centro di Supporto provvede all'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati all'accesso.

Il Centro di Supporto, inoltre, può, accertata una violazione di legge ovvero un utilizzo dei dati anagrafici illecito, inibire gli accessi, anche su richiesta del Comune di riferimento o del Ministero dell'Interno.

Sono previste delle soglie relativamente al numero di soggetti abilitati da ciascuna amministrazione precedente in relazione alle sue dimensioni e alle finalità per le quali

viene richiesto il collegamento. Le richieste di superamento di tali soglie devono essere valutate caso per caso dal Centro di Supporto e dai Comuni del territorio regionale .

Nel dettaglio il Centro di supporto coordina il processo di adesione e di accesso alle informazioni delle Amministrazioni aderenti al Sistema. In particolare:

- gestisce la fase istruttoria per la predisposizione o la modifica dell'allegato 3 allo schema di convenzione con l'Amministrazione precedente e la verifica delle condizioni di legittimità della richiesta;
- trasmette la documentazione di cui al precedente comma ai ai Comuni del territorio regionale interessati dalla richiesta dell'Amministrazione precedente, i quali potranno entro trenta giorni negare l'autorizzazione all'accesso per la propria banca dati secondo quanto definito all'art. 2;
- provvede a dare comunicazione agli organi della CN-ER, Comitato Permanente di indirizzo e Comitato tecnico di nuove richieste di adesione al Sistema o loro integrazioni da parte delle Amministrazioni precedenti.

La Regione affida l'attivazione e la gestione del Centro di supporto a Lepida S.p.A, secondo le regole e i principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 6 - Le regole dell'accesso**

L'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei diversi Comuni del territorio regionale è conforme ai principi di correttezza, necessità e pertinenza di cui al combinato disposto degli artt. 3 ed 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché alle regole generali in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Accedono al sistema esclusivamente le amministrazioni precedenti preventivamente autorizzate sulla base del procedimento di "silenzio-assenso", descritto agli artt 2 e 5.

Nel rispetto del principio di necessità e di pertinenza, i dati a cui ciascuna Amministrazione precedente può accedere sono esclusivamente i dati previamente definiti e riportati nell'allegato 3 della presente convenzione, che indicherà anche la modalità del trattamento (consultazione o fruizione), la norma di legge o di regolamento che ne autorizza il trattamento, nonché i limiti cui attenersi nel trattamento.

Attraverso il sistema ANA-CNER il dato cui si chiede l'accesso è reperito, caso per caso, nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale. Attraverso il sistema i soggetti, afferenti alle amministrazioni precedenti, sono profilati. In particolare, a ciascun soggetto legittimato sono assegnate specifiche credenziali di autenticazione FedERa, rilasciate con la procedura di identificazione forte, prevista nelle linee guida tecnico-organizzative del Sistema FedERa. Le credenziali di autenticazione assegnate, associate al profilo definito per l'Amministrazione precedente, abilitano il soggetto autenticato esclusivamente alle operazioni consentite dalla presente convenzione.

#### **Art. 7 - L'oggetto dell'accesso**

Attraverso il sistema ANA-CNER, è consentito l'accesso ai dati anagrafici contenuti nelle banche di dati dei Comuni. Il risultato dell'accesso è configurabile, sotto un profilo generale, come "visura anagrafica". Ogni visura anagrafica è autorizzata dal sistema in ragione del profilo di autorizzazione del soggetto abilitato all'accesso (allegato 3).

In particolare, l'interfaccia del sistema consente l'accesso alle informazioni dettagliate nell'allegato 1. Attraverso il sistema sono, inoltre, garantiti servizi di ricerca, di consultazione, nonché di scaricamento di dati aggregati per finalità statistiche.

I dati veicolati attraverso il sistema possono essere utilizzati esclusivamente quali dati strumentali alla produzione delle suddette visure; l'utilizzazione di queste deve durare per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati vengono richiesti.

In caso di modifica dell'allegato 3, il Centro di supporto esegue le azioni di cui al comma 5 del precedente art. 5, e in caso di esito positivo dell'istruttoria condotta, rende operative le modifiche intervenute, previo presa d'atto dell'Amministrazione precedente.

## **Art. 8 - Modifica della convenzione**

Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati, a seguito:

- delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del CAD;
- della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
- dell'adesione di ciascuna delle parti al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal CAD ed al relativo trasferimento di parte della Convenzione negli Accordi di Servizio ivi previsti;
- di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla modifica della presente convenzione, il Centro di supporto predispone la proposta di modifica, e previa approvazione degli organi della CN-ER (CPI e CT), la invia, al referente della convenzione dell'Amministrazione precedente, che potrà, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, proporre modifiche. Entro ulteriori trenta giorni, il Centro di supporto provvederà a sottoporre, con le medesime modalità, uno schema di convenzione modificata al referente della convenzione dell'Amministrazione precedente.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa e di comunicare tale modifica o revoca al Centro di supporto. Le modifiche alla convenzione diventeranno operanti trascorsi trenta giorni dall'invio delle modifiche alle Amministrazioni precedenti.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte risultino sostanziali e richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

### **Art. 9 - Durata**

La durata della presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2015. In mancanza di disdetta da parte dell'Amministrazione Procedente, da farsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie attraverso apposito atto.

### **Art. 10 - Oneri economici**

La presente convenzione non comporta oneri in capo ai soggetti sottoscrittori, fatti salvi eventuali costi di mero funzionamento del Sistema a carico delle Amministrazioni precedenti.

### **Art. 11 - Foro competente**

Qualsiasi controversia inerente l'attuazione, l'esecuzione e l'interpretazione sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Bologna.

### **Art. 12 - Disposizioni finali**

La presente convenzione sarà inviata in duplice originale alle Amministrazioni precedenti che l'hanno sottoscritta e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Per la Regione Emilia Romagna

---

Per \_\_\_\_\_

---

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, del codice civile, le parti approvano specificamente per iscritto la clausola di cui all'art. 11 della presente convenzione "Foro competente"

Per la Regione

---

Per \_\_\_\_\_

---

#### **ALLEGATI**

- **ALLEGATO 1** - Architettura, servizi, governance e linee guida tecniche-organizzative del sistema
- **ALLEGATO 2** – Schema di Accordo Attuativo della Community Network Emilia-Romagna per l'attuazione del Sistema "ANA CN-ER" - Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna [con i Comuni]
- **ALLEGATO 3** - Dichiarazione dei diritti di accesso dell'amministrazione precedente
- **ALLEGATO 4** - Modello per la designazione del responsabile del trattamento dei dati